



Proposta di legge n. 237 “Modifiche L.R. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)”
Documento presentato al CAL 7 maggio 2024

La proposta di legge in oggetto trova il nostro sostanziale giudizio positivo, che scaturisce da un lungo confronto che abbiamo avuto con la Regione in questi mesi. Un percorso che ha visto il coinvolgimento di tutti i comuni, in particolar modo dei comuni capofila degli Ambiti.

Rimangono ancora alcuni elementi da definire meglio, che dettagliamo in questo documento e per i quali auspichiamo l'accoglimento da parte del Consiglio.

Come sistema dei Comuni restiamo comunque a disposizione per continuare un lavoro complesso e impegnativo, nel solco di una collaborazione che non è mai venuta meno e che ha registrato risultati importanti per tutti i nostri territori.

Con le interlocuzioni andate avanti in questi mesi sono stati raggiunti due importanti obiettivi, per noi fondamentali quali: **il potenziamento degli Ambiti turistici**, con la conseguente centralità dei Comuni (con oneri e onori) e **la certezza di risorse per il funzionamento e le attività degli Ambiti**.

La parte della PdL che a noi interessa in modo particolare è quella relativa alla Governance e alla gestione delle funzioni delegate da parte della Regione. Come scritto sopra anche nella Pdl si ribadisce il ruolo degli Ambiti quale dimensione ottimale per l'esercizio associato da parte dei Comuni di importanti funzioni locali in materia.

Viene infatti proposta una razionalizzazione che va proprio nella direzione di un rafforzamento degli Ambiti ovvero vengono conferite ai Comuni, che potranno esercitarle a livello di Ambito, le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, di riconoscimento delle associazioni pro-loco e di classificazione delle strutture ricettive, derivate dalla soppressione delle Province e finora esercitate, in via eccezionale, per l'intero territorio provinciale/metropolitano dai Comuni capoluogo e dalla Città metropolitana.

Vengono altresì delegate agli Ambiti le importanti funzioni relative al sistema informativo regionale del turismo e la statistica turistica ai fine ISTAT ovvero le funzioni di raccolta e di trasmissione dei dati, attraverso una piattaforma che verrà messa a disposizione dalla Regione e la verifica sugli adempimenti da parte delle strutture ricettive. Sono confermate le funzioni legate all'informazione e all'accoglienza turistica, nonché la stretta collaborazione con le agenzie regionali. Chiaramente per svolgere al meglio queste funzioni, nuove e vecchie, gli Ambiti necessitano di personale formato e di risorse adeguate.

Siamo fiduciosi che l'interlocuzione possa procedere in modo costruttivo anche in fase di stesura del Regolamento di Attuazione al quale saranno demandati dettagli fondamentali per la gestione ordinaria dell'applicazione della legge e dettagli chiarificatori sui principi generali.

Come scritto sopra riteniamo necessarie alcune modifiche al testo approvato dalla Giunta (e successive modifiche), che abbiamo avuto modo di anticipare verbalmente sia all'Assessore Marras che al Presidente Giani anche in occasione dell'evento dedicato all'economia regionale e al turismo nell'ambito del Festival dell'identità toscana da Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano e nostro delegato al Turismo.



In questo senso, l'interlocuzione è continuata anche in questi giorni e apprezziamo la scelta della Giunta di aver modificato la nuova definizione di "comunità del turismo" in "**Comunità di Ambito Turistico**", in modo da non disperdere un lavoro comune che ci ha visto impegnati con grande successo per far comprendere la novità del modello organizzativo introdotto con la legge attuale. Non vedevamo la necessità di un cambiamento, ma questo ci pare un buon punto di sintesi.

In breve, chiediamo che nella nuova legge:

- **che le risorse dedicate ai 28 Ambiti per il passaggio delle competenze e delle nuove funzioni assegnate (e per un minimo di attività) siano almeno pari a quelle che ad oggi sono destinate ai 10 Comuni capoluogo e che siano certe nel tempo (€ 3.271.000) e che la Giunta individui ulteriori risorse per nuovi bandi a sostegno delle attività degli Ambiti, essendo il turismo uno dei motori strategici della nostra regione;**

- **riguardo agli IAT vorremmo che fosse chiarito che l'Ambito non può sostituirsi alla volontà dei Comuni;**

- **sia inserito il tema "UNESCO" nella parte introduttiva della normativa, tema assai caro ai territori e alla stessa Regione;**

- **riguardo all'albergo diffuso, nonostante le nostre osservazioni il testo è rimasto invariato, crediamo che il solo riferimento alla Costa e non alle aree montane e interne penalizzi questi territori che tra l'altro sono al centro di tutte le politiche regionali; da specificare bene che il limite degli abitanti è riferito alla frazione/borgo e che si può fare in frazioni/borghi storici anche di comuni più grandi.**

A seguire gli articoli e successivamente gli allegati con le nostre proposte di modifica e/o di riflessione.

"Art. 6 Funzioni della Regione

6. Le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione sono ripartite tra gli enti locali responsabili della gestione associata, in parti uguali tra essi, salvo una quota di perequazione, da ripartire in base all'intensità turistica di ogni Comunità del turismo, tenuto conto della complessità nella gestione dei servizi relativi. La Giunta regionale stabilisce i parametri di ripartizione, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Toscana."

OSSERVAZIONE: si potrebbe specificare maggiormente come si assegneranno le risorse economiche. Potrebbe essere ipotizzata una somma fissa a tutti gli Ambiti per le funzioni delegate e poi una cifra in percentuale in base, per esempio, al numero delle strutture ricettive (inclusi agriturismi e locazioni turistiche brevi). Da valutare, nella fase transitoria, anche le risorse umane ovvero il personale utilizzato dai comuni capoluogo. Comunque, se valutiamo congiuntamente che l'inserimento in legge può essere troppo rigido, confermiamo il testo e rimandiamo al Regolamento di attuazione, come scritto nel testo.

Rimane confermata la nostra richiesta di maggiori risorse rispetto a quelle prospettate nell'allegato.

"Art.14 Esercizio delle funzioni di statistica turistica ai fini ISTAT

OSSERVAZIONE: A nostro avviso la condizione minima che deve essere prevista come dotazione di base e comune per tutti gli Ambiti è quella di un istruttore tecnico amministrativo affinché ci sia almeno un presidio che garantisca lo svolgimento delle funzioni delegate e delle attività dell'Ambito indipendentemente dalle variazioni dei Comuni capofila o delle cariche amministrative di Sindaci e Assessori al Turismo.



Inserire un punto 3bis per stabilire le tempistiche per la raccolta.

“Art. 18 Servizi di informazione e accoglienza turistica

2. I servizi di informazione e accoglienza turistica sono svolti tramite gli uffici IAT dalle Comunità del turismo, che ne disciplinano la presenza sul territorio e le modalità di funzionamento.

PROPOSTA riscrittura: “I servizi di informazione e accoglienza turistica sono svolti tramite gli uffici IAT degli Ambiti turistici che ne coordinano la presenza sul territorio e le modalità di funzionamento.” Gli IAT sono competenza dei Comuni sia nella scelta di averlo o meno, ma anche degli orari di apertura, nelle forme di gestione etc. Questo perché le risorse economiche che vengono impegnate per l’apertura e la gestione sono dei singoli bilanci comunali, almeno che la Regione non ci metta le risorse sostitutive/aggiuntive. Ogni Comune deve essere autonomo per l’apertura, per l’emissione di bandi/ gare per individuare un soggetto gestore, nella pianificazione di orari di apertura e chiusura (modalità di funzionamento). Tra gli “obblighi per l’esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica” non deve essere prevista la gestione/ modalità di funzionamento, chiediamo di togliere “e le modalità di funzionamento”. Sugeriamo di inserire un riferimento alle convenzioni in essere (non hanno tutte la stessa scadenza).

“Art. 28 Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive all’aperto.

OSSERVAZIONI ART. 28 e ART. 29 – All’ART. 29 punto 6: ci dicono che il 90% dei campeggi esistenti adottano la tariffa per gli stanziali, nuclei familiari che prenotano la solita piazzola di anno in anno e a seconda dell’apertura stagionale o annuale della struttura non la spostano mai. Così diventano tutti “parchi di vacanza” e non più campeggi. Sugeriamo di includere nel testo la parola “Glamping” qualora non fosse inteso già incluso nella categoria “campeggi”.

“Art. 32 Aree di sosta camper

Sono aree di sosta camper le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole destinate alla sosta di turisti provvisti di autonomi mezzi di trasporto e pernottamento combinati.”.

PROPOSTA: togliere il limite di 50 piazzole, riteniamo che sia sufficiente il limite minimo.

“Art. 34 Insediamenti occasionali

1. Non è soggetto alle disposizioni della presente legge l’insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.”.

OSSERVAZIONE: per favorire le diverse interpretazioni di dirigenti e funzionari comunali dovrebbe invece essere stabilita/suggerita una regola comune per alcuni casi di insediamento temporaneo perlomeno entro le 48 ore tipo: soste brevi di pellegrini, bikers, campeggi temporanei per gruppi scout, Giubilei nazionali o anni giubilari locali ecc. (se non in fase di stesura del T.U. nel regolamento di attuazione).

“Art. 49 Definizione e caratteristiche degli alberghi diffusi

2. Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici e aree assimilate riconosciute dagli strumenti urbanistici, nei borghi e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti.

PROPOSTA: inserire anche le aree interne, pedemontane e montane; definire senza dubbi interpretativi che il limite degli abitanti è riferito al borgo/frazione e non al comune come entità amministrativa; ovvero di chiarire che ciò è consentito anche in frazioni di Comuni grandi (esempio: frazioni collinari e montane quali



Orsigna e Pracchia nel comune di Pistoia, nelle quali si potrebbe esercitare la possibilità di albergo diffuso, ma sono frazioni di un comune grande).

“Art.61 Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve

1. All’interno dei comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 182, comma 2 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i comuni, d’intesa con la Regione, ai fini della corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale....

OSSERVAZIONE: Condividiamo l’inserimento della possibilità per i Comuni a più alta densità turistica, di individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento di tali attività. Ciò può essere funzionale ad una corretta ed equilibrata fruizione turistica del patrimonio storico e artistico ed alla preservazione del fisiologico tessuto sociale. Proponiamo però di sostituire “d’intesa” con un aggettivo più adeguato a non limitare l’autonomia comunale, il parere della Regione non deve essere vincolante per i Comuni.

“Art. 64 Vigilanza e controlli

1. Il comune, anche ai sensi dell’articolo 13 ter, comma 11, del d.l. 145/2023 convertito dalla l. 191/2023, effettua l’attività di vigilanza sulle locazioni turistiche, anche attraverso controlli in loco presso gli alloggi destinati a tal fine.”

OSSERVAZIONE: Dobbiamo essere consapevoli dei limiti dei Comuni, come descritto in modo approfondito verbalmente durante gli incontri e anche in accordo con l’Assessore regionale che ha risposto alle associazioni di categoria che “potrà essere fatto nei limiti delle forze dei Comuni, consapevoli che in tanti posti c’è solo un vigile urbano...”. A tutela e per prevenire inutili polemiche potrebbe essere aggiunto qualcosa a tutela dei Comuni del tenore “nei limiti delle proprie possibilità”.

ALLEGATO C- RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

punto5 “Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina. La proposta di legge prevede una disciplina transitoria relativa al passaggio di consegne tra Comuni capoluoghi di provincia/Città metropolitana di Firenze e i singoli Comuni in merito alle funzioni relative alle associazioni pro-loco, classificazione delle strutture ricettive e agenzie di viaggio. Si prevedono inoltre disposizioni per salvaguardare alcune tipologie di strutture ricettive turistiche (affittacamere, bed and breakfast e albergo diffuso) che non sono più in linea con le modifiche operate. Si prevede inoltre un differimento dell’entrata in vigore delle norme che attribuiscono ai Comuni associati a livello delle Comunità del turismo le funzioni di livello locale in materia di statistica turistica ai fini ISTAT e di sistema informativo regionale del turismo, nonché di quelle che riservano alla Regione le ulteriori funzioni di livello regionale nelle stesse materie” **CONDIVIDIAMO**

Un elemento da chiarire è relativo al fatto che la legge obbliga i comuni a convenzionarsi tra loro per svolgere le funzioni che già sono in capo all’ambito e quelle nuove della statistica e le funzioni trasferite, ma se un comune si rifiuta di far parte della convenzione cosa succede? Nel caso della statistica verrà comunque svolta anche per quel comune?

Sulle risorse dobbiamo mantenere per i 28 Ambiti tutte le risorse previste in bilancio, ovvero da distribuire non solo una parte, come previsto nella proposta, bensì tutte ovvero 6.542.076 per due anni.



Inoltre, si chiede di potere aggiungere altre risorse, come è stato fatto in questi ultimi anni, per le attività degli Ambiti, che possono essere eventualmente sommate/attivate in collaborazione con i comuni che applicano (e potrebbero investire) l'imposta di soggiorno.